

COMUNE DI CALVENZANO

Provincia di Bergamo

* * *

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E
P E R I R E F E R E N D U M

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 28.09.1992

Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 12.09.2007

I N D I C E

Capo I - REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità.....	Pag. 3
Art. 2 - Data di effettuazione referendum.....	Pag. 3
Art. 3 - Iniziativa referendaria.....	Pag. 4
Art. 4 - Iniziativa del Consiglio Comunale.....	Pag. 4
Art. 5 - Iniziativa dei cittadini e Comitato promotori.....	Pag. 5

Capo II - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 6 - La Commissione dei Garanti.....	Pag. 5
Art. 7 - Norme generali.....	Pag. 7
Art. 8 - Indizione del referendum.....	Pag. 8
Art. 9 - Esito della consultazione referendaria.....	Pag. 9
Art. 10 - Decadenza del referendum.....	Pag. 9

Capo III - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 11 - Organizzazione.....	Pag. 9
Art. 12 - I certificati elettorali.....	Pag.10
Art. 13 - L'ufficio di Sezione.....	Pag.10
Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni.....	Pag.11
Art. 15 - Determinazione dei risultati del referendum.....	Pag.12

Capo IV - LA PROCEDURA PER I REFERENDUM

Art. 16 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti.....	Pag.13
Art. 17 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni.....	Pag.14

Capo V - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 18 - Provvedimenti del Consiglio Comunale.....	Pag.15
Art. 19 - Informazione dei cittadini.....	Pag.15

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Disciplina del procedimento referendario.....	Pag.16
Art. 21 - Scheda per il referendum.....	Pag.16
Art. 22 - Entrata in vigore.....	Pag.16

Capo I

REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/04/2004 e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettorali del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impegno da parte del comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
 - a) le utilità economiche, sociali e ambientali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
 - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 2

Data di effettuazione referendum

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica del mese di Giugno, salvo quanto contenuto nell'art. 40, comma 3, del vigente Statuto.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei Garanti ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono

rinviati in mese diverso da quello previsto nel presente articolo, con le medesime modalità.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 3

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 4

Iniziativa del consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta o su autonoma iniziativa, quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dall'Ufficio Elettorale.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e dispone con appositi provvedimenti lo stanziamento dei fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 5

Iniziativa dei cittadini e Comitato promotori

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 Dicembre dell'anno precedente, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla indicazione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente regolamento. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato dei promotori presenta al Sindaco l'elenco delle firme e la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco convoca entro 30 giorni la Commissione dei Garanti.

Art. 6

La Commissione dei Garanti

1. E' istituita la Commissione dei Garanti composta da:

- a) il Sindaco che la presiede;
- b) i Capigruppo consiliari;
- c) il Difensore Civico (se nominato).

Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Comunale.

La Commissione vota sull'ammissibilità del quesito referendario proposto, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. La Commissione, ove ritenga apportare modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

2. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni della Commissione dei Garanti è comunicato dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze della Commissione dei Garanti con facoltà d'intervento se richiesto dai componenti della Commissione.

3. La votazione della Commissione dei Garanti avviene in modo palese con voto ponderato:

- a) Il Sindaco esprime un voto;
- b) ciascun Capogruppo Consiliare esprime un numero di voti pari al numero dei Consiglieri che rappresenta;
- c) il Difensore Civico, se nominato, esprime un voto.

La Commissione decide in merito all'ammissibilità del quesito referendario a maggioranza assoluta dei voti assegnati alla stessa.

I Capigruppo hanno la facoltà di delegare per iscritto, di volta in volta, un consigliere del proprio Gruppo a partecipare alle sedute del Comitato dei Garanti.

4. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro 60 giorni da quello di presentazione della richiesta.

5. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

6. Entro i successivi 30 giorni il Sindaco convoca il Consiglio comunale per deliberare sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione del Consiglio Comunale è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro 7 giorni dalla data della seduta del Consiglio Comunale.

7. Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità del quesito referendario il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 Dicembre dell'anno precedente. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

8. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli predisposti dalla Segreteria Comunale. Ciascun modulo deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Calvenzano - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere consegnati al rappresentante del Comitato promotore sono approvati dalla Commissione dei Garanti e vidimati con l'apposizione del timbro del Comune su ogni foglio.

9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore e gli estremi di un documento di identità. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle firme i soggetti di cui all'art. 14 della L. n. 53/90 e sue successive modifiche ed integrazioni.

10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 60 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro 5 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione

collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Il Segretario Comunale, accertata la regolarità delle firme raccolte e della documentazione presentata, dichiara l'ammissibilità di richiesta di referendum e ne dà informazione al Sindaco, il quale provvede a convocare la Commissione dei Garanti entro 7 giorni dal ricevimento degli atti.

11. Il Sindaco, entro 10 giorni, convoca il Consiglio Comunale per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per l'eventuale finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo, sulla base del preventivo di spesa predisposto dal Responsabile del Servizio Elettorale.

12. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo degli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

Capo II

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 7

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se vota almeno il 50% degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali iscritti alle liste elettorali alla data di pubblicazione del manifesto di indizione.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 Marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. La Commissione dei Garanti verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 8

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. **4 e 6** del presente regolamento, adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione dei Garanti e al Segretario comunale. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 9

Esito della consultazione referendaria

Fermo restando il comma 3 del precedente articolo 7, la proposta soggetta a referendum è approvata nel caso in cui i voti favorevoli siano superiori al 50% dei votanti.

Art. 10

Decadenza del referendum

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione dei Garanti, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che il referendum sia dichiarato decaduto. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il sindaco dà avviso della decadenza del referendum, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione dei Garanti, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti pubblicati negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 11

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, concernente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 12

I certificati elettorali

- 1.** I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
- 2.** I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 13

L'ufficio di sezione

- 1.** Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
- 2.** Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
- 3.** Nel periodo indicato nel precedente comma la Commissione Elettorale provvede al sorteggio dei Presidenti di seggio estraendo a sorte tra i nominativi inclusi nell'albo dei Presidenti di seggio. I presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
- 4.** Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
- 5.** L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 14

Organizzazione ed orario delle operazioni

- 1.** La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
- 2.** L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
- 3.** Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
- 4.** Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
- 5.** Le schede sono vidimate con la sigla dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le 8.30.
- 6.** L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.
- 7.** Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
- 8.** Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente all'Ufficio Elettorale del Comune stesso.

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 6;

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione dei garanti la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei garanti alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti negli spazi riservati alla propaganda elettorale;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capigruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei Garanti;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei garanti.

7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione dei Garanti nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai competenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione dei garanti viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

Capo IV

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 16

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successivamente modificazioni.

4. Gli spazi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 6, una superficie di cm 70 x 100;

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm 70 x 100;

c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.

5. Lo spazio per la propaganda è raddoppiato in caso di più referendum.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.

Art. 17

Altre forme di propaganda - divieti - limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui dall'art. 6 dalla legge 4 Aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Capo V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 18

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, e che sono state approvate dal Consiglio comunale costituiscono priorità d'azione per il Consiglio comunale stesso.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 19

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l'informazione.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro 10 giorni dall'adozione, al rappresentate del Comitato dei promotori.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 21

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. È riportato in formato cm. 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 14 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione consiliare con la quale viene approvato, per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal sedicesimo giorno.

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

<input type="checkbox"/> S I	<input type="checkbox"/> N O
------------------------------	------------------------------

* * *

Parte esterna

Comune di _____

Sigla ufficio sezione
